

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1386-C

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PALUMBO)

Comunicata alla Presidenza il 1º agosto 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 14 febbraio 1995, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati SIMEONE, PASETTO, MARINO Giovanni, LA GRUA, FRAGALÀ, NERI, SIMONELLI, FORESTIERE e COLA (759); FINOCCHIARO FIDELBO, ARLACCHI, BONFIETTI, BONGIORNO, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO, PACE Donato Antonio, PECORARO SCANIO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO e SCOZZARI (988); SARACENI, DI LELLO FINUOLI e CORLEONE (1005); GRIMALDI, VENDOLA, ALTEA, BARZANTI, BELLEI TRENTI, BERTINOTTI, BIELLI, BOFARDI, BOGHETTA, BOLOGNESI, BRUNETTI, CALVANESE, CARAZZI, COCCI, COMMISSO, COSSUTTA, CRUCIANELLI, DE ANGELIS, DE MURTAS, DILIBERTO, GALDELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GUERRA, LENTI, MARINO Luigi, MORONI, MUZIO, NAPPI, NARDINI, PISTONE, RIZZO Marco, SAIA, SCIACCA, SCOTTO di LUZIO, VALPIANA, VIGNALI e VOCCOLI (1007)

(V. Stampati Camera nn. 759-988-1005-1007)

del disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro di grazia e giustizia

di concerto col Ministro dell'interno

(V. Stampato Camera n. 1033)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e del disegno di legge d'iniziativa del deputato MILIO

(V. Stampato Camera n. 1203)

(V. Stampato n. 1386)

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica il 20 giugno 1995

(V. Stampato Camera n. 759-988-1005-1007-1033-1203-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 1995

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

ONOREVOLI SENATORI. - In data 14 febbraio 1995, la Camera dei deputati licenziava un testo normativo contenente diverse modifiche al codice di procedura penale, con particolare riferimento alla disciplina della custodia cautelare e della fase delle indagini preliminari, testo risultante dall'unificazione di alcune proposte di legge (A.C. nn. 759, 988, 1005, 1007) e di un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 1033) concernenti analoga materia.

Tra le più significative innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, a titolo esemplificativo possono qui segnalarsi: quella che prevede la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione (art. 2); quelle volte a introdurre parametri più precisi e definiti, e quindi insuscettibili di interpretazioni arbitrarie, in tema di condizioni applicative delle misure cautelari (artt. 4, 5, 6 e 7); quella finalizzata a impedire il fenomeno delle cosiddette «ordinanze a grappolo» (art. 12); quelle che consentono una più efficace partecipazione della difesa al procedimento cautelare (artt. 8, 13 e 16) e in generale alla fase delle indagini preliminari (artt. 18 e 21); quelle che fissano termini massimi di custodia cautelare più ragionevoli e comunque inferiori a quelli oggettivamente eccessivi contemplati dal codice vigente (artt. 14 e 15); quella, infine, contenente la soppressione del reato di false informazioni rese al pubblico ministero (art. 24).

In sede di esame del provvedimento presso la Commissione giustizia del Senato, pur esprimendosi da larga maggioranza dei suoi componenti un giudizio complessivamente favorevole sulle modifiche introdotte, tese a rafforzare le garanzie di libertà del cittadino, prevalse la tesi di apportare alcuni correttivi, sia per un miglioramento tecnico della legge, sia per dilatare gli spazi

di partecipazione della difesa al procedimento, sia per impedire che alcune disposizioni segnassero un eccessivo depotenziamento delle attività investigative.

La discussione e il confronto risultarono tra l'altro arricchiti dei contributi e delle indicazioni emerse dal dibattito scaturito dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, attraverso un atteggiamento non di acritica o fideistica adesione alle proposte di emendare la legge, ma di serena e laica riflessione sugli aspetti più controversi e meritevoli di approfondimento.

In tale contesto la Commissione Giustizia riuscì, ad avviso del relatore, a varare un testo molto equilibrato che, mantenendo inalterato l'impianto di fondo del provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati, recepiva alcune delle istanze di modifica, ritenute validamente fondate e motivate, respingendo, invece, quelle legate ad una visione troppo unilaterale e sbilanciata in ordine al ruolo e ai compiti che i soggetti processuali sono chiamati ad assolvere.

La sostanziale positività del lavoro svolto dalla Commissione trovò implicito riconoscimento nell'accettazione da parte di tutti i gruppi politici della sede deliberante che consentì la rapida definizione dell'*iter* legislativo presso questo ramo del Parlamento.

In estrema sintesi possono qui essere ricordate le principali modifiche apportate dal Senato: si è garantito che l'interrogatorio della persona in stato di detenzione sia riprodotto con le nuove modalità anche se vi sia una indisponibilità di mezzi o personale (art. 2); si è attenuato il pericolo della *discovery* anticipata degli atti di indagine (art. 3); si è introdotta una più garantita ed efficace procedura per l'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato detenuto (art. 5); si è mitigato il regime troppo rigoroso di nullità introdotto dal testo della Ca-

mera (art. 3-9); pur confermando il divieto per il pubblico ministero di interrogare l'imputato prima del giudice per le indagini preliminari, si è previsto che tale interrogatorio debba avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (art. 11); si è limitato il divieto di «contestazioni a catena» solo con riguardo ai reati già desumibili dagli atti o accertati nel corso delle indagini, con esclusione quindi dei casi nei quali i reati sono accertati in epoca successiva (art. 12); si è mantenuto l'obbligo di interrogare l'imputato solo se l'istanza difensiva di revoca o di sostituzione della misura sia fondata su elementi nuovi (art. 13); si è ampliata la possibilità di accesso della difesa al registro delle notizie di reato (art. 18); si è ripristinato il reato di false informazioni di cui all'articolo 371-bis del codice penale, sia pure stabilendosi il divieto di arresto per impedire un uso improprio di tale facoltà (artt. 25 e 26).

La Camera dei deputati in seconda lettura si è limitata a sua volta ad introdurre modifiche assai circoscritte al testo licenziato dal Senato che non toccano minimamente i principi-cardine della riforma, emendando gli artt. 9, 18 e 28.

Con la modifica dell'articolo 9, comma 2, si è ancora, opportunamente, la nullità dell'ordinanza a un vizio proprio dell'atto e non ad un comportamento esterno, tra l'altro di difficile verifica. La nullità

dell'ordinanza, infatti, si verifica qualora essa non contenga la valutazione degli elementi, sia a carico che a discarico raccolti dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 358 nonché degli elementi raccolti dalla difesa ai sensi dell'articolo 38 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie e non già se la richiesta del pubblico ministero sia carente degli elementi favorevoli di cui all'articolo 8. Con la modifica dell'articolo 18 si è ristretta l'area di accesso al registro di cui all'articolo 335 codice di procedura penale prevedendo che il divieto delle comunicazioni delle iscrizioni, opera con riferimento al maggior numero di delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lett. a, anziché a quelli più ridotti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

Infine si è soppressa la rubrica di cui all'articolo 28 per ragioni di coerenza con il contenuto della prima parte della norma e di armonia con l'intero nuovo tessuto normativo.

La Commissione Giustizia, in seconda lettura, limitando l'esame unicamente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, nel rispetto dell'articolo 104 del Regolamento, ha ritenuto a larga maggioranza di non apportare alcuna ulteriore modificazione dando mandato al relatore di riferire all'Assemblea affinché la legge sia approvata nel testo come licenziato dalla Camera dei deputati.

PALUMBO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati - cui la Commissione non propone modificazioni - e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato, v. Stampato n. 1386-B.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 141-bis. - (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

Art. 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena».

Art. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accerta-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

menti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3».

Art. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: «continuazione» sono aggiunte le seguenti: «, della recidiva» ed è soppressa la parola: «aggravanti».

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 280. - (*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data e la sottoscrizione del giudice».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

1. *Identico:*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. L'ordinanza è nulla anche se la richiesta del pubblico ministero, sulla quale si fonda, non contiene gli elementi a favore della persona nei cui confronti essa è disposta indicati nel comma 1 dell'articolo 291».

Art. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa».

Art. 11.

1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «custodia cautelare» sono aggiunte le altre: «in carcere» ed il secondo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare»;

d) nel comma 3, le parole: «con riferimento alla custodia cautelare» sono soppresse;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Identico:

«2-ter. L'ordinanza è nulla **se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**».

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice».

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 304, comma 2,» sono soppresse.

Art. 13.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: «a norma degli articoli 294,» sono inserite le seguenti: «299, comma 3-ter,».

Art. 14.

1. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *d*), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera *a*), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). -
1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono inserite le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

Art. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia».

Art. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti».

Art. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. - (Richiesta di comunicazione delle iscrizioni). - 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non ri-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

1. *Identico:*

«3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo **407, comma 2, lettera a)**, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. *Identico*».

2. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sultano iscrizioni suscettibili di comunicazione».

Art. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

Art. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale le parole da: «se infermo» a: «cura» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284».

Art. 21.

1. Nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2. Nell'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, nell'articolo 112 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nell'articolo 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quale aggiunto dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, oltre che nell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nell'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e nell'articolo 89, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, appro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

vato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «275, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)».

Art. 22.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione».

Art. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione). -
1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

Art. 25.

1. All'articolo 371-bis del codice penale, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

2. All'articolo 371-bis del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

Identico.

Art. 25.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere».

Art. 26.

1. All'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle».

Art. 27.

1. Dopo l'articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis. - (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 28

(Disposizioni transitorie)

1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale.

2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 28.

(Soppressa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

